

**COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE (CS)**

**REGOLAMENTO**  
PER LA CONCESSIONE DI  
**SOVVENZIONI**  
**CONTRIBUTI**  
**SUSSIDI**  
**VANTAGGI ECONOMICI**  
**PATROCINI**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 10 febbraio 2005

## TITOLO I – NORME GENERALI

### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, criteri e le modalità per la concessione di:
  - a) Sovvenzioni (disciplinate nel titolo secondo del presente regolamento);
  - b) Contributi (disciplinate nel titolo secondo del presente regolamento);
  - c) Sussidi (disciplinati nel titolo terzo del presente regolamento);
  - d) Vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati (disciplinati nel titolo quarto del presente regolamento);
  - e) Patrocini (disciplinati nel titolo quinto del presente regolamento).
- 2) L'osservanza delle procedure dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
- 3) L'osservanza dei criteri e delle modalità contenute nel Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.
- 4) Il Regolamento costituisce norma di indirizzo per l'erogazione di qualsiasi contributo non espressamente previsto.
- 5) La concessione delle provvidenze sono subordinate alla disponibilità dei fondi di bilancio.

### ART. 2 - DEFINIZIONI

- 1) Ai soli fini del presente regolamento per concessioni di:
  - a) **sovvenzioni** si intende il finanziamento totale di iniziative sociali, scolastiche, culturali, sportive finalizzate al perseguimento di un pubblico interesse;
  - b) **contributi** si intende la corresponsione di somme a parziale copertura di spesa per attività sociali, scolastiche, culturali, sportive volte al perseguimento di un interesse pubblico;
  - c) **sussidi** si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti, in via generale al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona, nonché a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino come enunciato dall'art. 38 della Costituzione. I sussidi possono essere erogati anche sotto forma di servizio;
  - d) **vantaggi economici** si intende la fruizione (concessioni in uso di beni mobili o immobili) di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo o con corrispettivo ridotto;
  - e) **patrocini** si intende il riconoscimento da parte del Comune della validità dell'iniziativa proposta. Il riconoscimento non comporta direttamente od indirettamente benefici economici o di altra natura.

## TITOLO II – INTERVENTI ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

### CAPO I – LIBERE FORME ASSOCIATIVE

#### ART.3 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

- 1) L'Amministrazione comunale conforma la propria attività di governo locale alla realizzazione del contenuto costituzionale dello sviluppo della personalità dell'individuo e della garanzia dei suoi diritti inviolabili da conseguire anche nel contesto delle formazioni sociali, di cui pertanto riconosce l'utilità nel perseguimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

- 2) Conseguentemente nell'ambito delle materie di sua competenza e nel rispetto della loro autonomia, il Comune valorizza la spontanea nascita e lo sviluppo autonomo di associazioni, comitati ed organizzazioni di volontariato, ed in genere di tutti quegli organismi privati operanti nel suo territorio e non orientati allo scopo di lucro.
- 3) A tal fine, quando ciò non contrasti concretamente con la tutela di principi costituzionali di imparzialità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, il Comune, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, promuove e garantisce l'attiva partecipazione delle dette formazioni sociali all'esercizio delle proprie funzioni assicurando l'armonizzazione delle finalità pubbliche del Comune con quelle private degli enti associativi ed assimilati.

#### **ART. 4 - ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

- 1) Ai sensi del comma 4 dell'art. 18 dello Statuto, può essere istituito uno speciale albo comunale delle libere forme associative.
- 2) L'iscrizione all'albo è disposta dal Sindaco, a seguito di apposita istruttoria del Responsabile del Servizio competente, previo accertamento dei fini d'interesse generale o diffusi perseguiti e del numero degli associati, al fine di assicurare una adeguata rappresentatività. Nella domanda devono essere specificati la denominazione della Forma associativa, la sede o il recapito, il nome del rappresentante o del referente espressamente delegato per i rapporti con l'Ente.
- 3) Alla domanda devono essere allegate:
  - a) copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
  - b) relazione sull'attività svolta e sui programmi che la Forma Associativa intende realizzare;
  - c) elenco dei soci e componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttivo.

#### **ART. 5 - SETTORI D'INTERVENTO**

- 1) Il Comune promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di persone o organizzazioni finalizzate a diffondere ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità, nei seguenti settori d'intervento:
  - a) educativo;
  - b) ricreativo e sportivo;
  - c) culturale e scientifico;
  - d) sociale e socio-assistenziale;
  - e) promozione turistica;
  - f) tutela ambientale;
  - g) promozione economica.

#### **ART. 6 - ATTIVITA' NEL SETTORE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE**

- 1) Le sovvenzioni ed i contributi nel settore dell'educazione e della formazione possono essere concessi per:
  - a) attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico;
  - b) incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti d'interesse della Scuola e delle attività extra scolastiche giovanili;
  - c) interventi socio-educativi a favore di disabili e svantaggiati inseriti nei diversi ordini di scuola;
  - d) iniziative ed interventi atti a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare attenzione alle problematiche formative degli immigrati ed extra comunitari.

- 2) L'apposito finanziamento è previsto annualmente nel bilancio di Previsione.
- 3) Le scuole, le Forme Associative e i soggetti che intendano fruire dei contributi per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative, devono inviare motivata istanza al Sindaco del Comune. All'istanza deve essere allegata relazione illustrativa della Manifestazione.
- 4) L'importo del contributo è commisurato alla capacità, alla qualità e alla rilevanza delle Manifestazioni stesse, anche per quanto concerne la promozione del Comune oltre i confini comunali.
- 5) Il Responsabile del servizio concede i singoli contributi, esaminata e valutata la domanda e chiesto il parere della Giunta comunale, che si esprime con deliberazione indicante anche l'importo ammissibile.

#### **ART. 7 - ATTIVITA' NEL SETTORE SPORTIVO**

- 1) Le sovvenzioni ed i contributi nel settore sportivo possono essere concessi a Forme Associative sportive e per manifestazioni sportive; a tal fine il Comune destina nel Bilancio di Previsione apposito stanziamento di spesa.
- 2) Il Comune nei limiti dello stanziamento di bilancio concede contributi a favore di Forme Associative sportive che:
  - a) esulino da qualsiasi aspetto professionistico e commerciale sia come ragione sociale che come prestazione d'opera;
  - b) proponano attività sportiva al settore giovanile in forma gratuita o, quantomeno, a prezzi che l'Amministrazione Comunale, opportunamente e formalmente informata sull'entità degli stessi possa ritenere congrui in relazione all'attività sportiva svolta;
  - c) svolgano attività con coinvolgimento promozionale e di immagine sulla comunità locale o all'esterno del territorio.
- 3) Le Forme Associative sportive e i soggetti che intendano fruire dei contributi per l'attività sportiva, devono inviare motivata istanza al Sindaco del Comune. All'istanza deve essere allegata relazione illustrativa della Manifestazione, contenente tra l'altro:
  - a) la disciplina sportiva oggetto della Manifestazione;
  - b) il livello della Manifestazione;
  - c) la data della Manifestazione;
- 6) L'importo del contributo è commisurato alla capacità, alla qualità e alla rilevanza delle manifestazioni stesse, anche per quanto concerne sia la divulgazione dello sport e la pratica dell'attività sportiva che la promozione del Comune oltre i confini comunali.
- 7) Il Responsabile del servizio concede i singoli contributi, esaminata e valutata la domanda e chiesto il parere della Giunta comunale, che si esprime con deliberazione indicante anche l'importo ammissibile.

#### **ART. 8 - ATTIVITA' NEL SETTORE CULTURALE E DEL TEMPO LIBERO**

- 1) Le sovvenzioni ed i contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Forme Associative, e sono rivolti principalmente a favore dei soggetti che:
  - a) svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;

- b) organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali, delle biblioteche, musei, delle tradizioni storiche culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
  - c) organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
- 2) Per la concessione di sovvenzioni e contributi di cui al presente articolo si applicano i commi due e seguenti del precedente articolo sei.

#### **ART. 9 - ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIALE**

- 1) Le sovvenzioni ed i contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi alle Forme associative che operano senza finalità di lucro nel settore sociale per le seguenti attività:
- a) organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali di particolare rilevanza;
  - b) avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale.
- 2) Per la concessione di sovvenzioni e contributi di cui al presente articolo si applicano i commi due e seguenti del precedente articolo sei.

#### **ART. 10 - ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO**

- 1) Le sovvenzioni ed i contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi alle Forme associative che operano nel settore turistico per le seguenti finalità:
- a) organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni a carattere zonale, provinciale regionale o nazionale di richiamo turistico;
  - b) soggiorno dei turisti, con offerta ai visitatori italiani e stranieri di strutture e servizi che l'Amministrazione Comunale non è in grado di mettere a disposizione, volte alla promozione turistica del territorio;
  - c) organizzazione di servizi turistici vari.
- 2) Per la concessione di sovvenzioni e contributi di cui al presente articolo si applicano i commi due e seguenti del precedente articolo sei.

#### **ART. 11 - ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA TUTELA AMBIENTALE**

- 1) Le sovvenzioni ed i contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi per esposizioni, convegni, attività e manifestazioni promozionali legate alla conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale.
- 2) Per la concessione di sovvenzioni e contributi di cui al presente articolo si applicano i commi due e seguenti del precedente articolo sei.

#### **ART. 12 - ATTIVITA' NEL SETTORE PROMOZIONE ECONOMICA**

- 1) Le sovvenzioni ed i contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi per la valorizzazione del tessuto economico e produttivo del Comune.
- 2) Per la concessione di sovvenzioni e contributi di cui al presente articolo si applicano i commi due e seguenti del precedente articolo sei.

### **CAPO II – CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI**

#### **ART. 13 - SCOPO DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI**

- 1) Le sovvenzioni ed i contributi sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
- 2) Le attività, oggetto delle sovvenzioni e dei contributi, debbono avere per la popolazione amministrata rilevante importanza sociale.

## **ART. 14 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI**

- 1) Nella concessione delle sovvenzioni e dei contributi si deve tenere conto:
  - a) del contenuto dell'attività;
  - b) della finalità pubblica o di interesse pubblico;
  - c) dell'entità complessiva della spesa che il soggetto istante deve sostenere;
  - d) della capacità di coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato richiesto, ha sulla comunità locale o all'esterno del territorio;
  - e) della capacità organizzativa della Formazione Associativa richiedente e del numero dei destinatari coinvolti;
  - f) della presenza di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni;
  - g) della disponibilità del richiedente a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento.

## **ART. 15 - CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI**

- 1) La concessione di sovvenzioni e di contributi si configura come atto di gestione demandato alla competenza del Responsabile del Servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di riforma delle autonomie locali.
- 2) Le concessioni di cui al precedente comma hanno luogo mediante determinazione del Responsabile del Servizio, da assumersi in conformità al parere reso di proposito dalla Giunta comunale.
- 3) Il Responsabile del Servizio comunale competente, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta corredata dalla documentazione necessaria e fatta salva la possibilità di disporre supplementi di istruttoria, sospendendo quindi i termini del procedimento, predispone la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta comunale per il prescritto parere, ovvero comunica all'interessato il diniego del contributo.
- 4) Non sono comunque ammissibili richieste di finanziamenti per la realizzazione di attività o manifestazioni da parte di Forme associative o soggetti risultanti debitori verso il Comune.

## **ART. 16 - CONTROLLI E DECADENZA DAI BENEFICI**

- 1) L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sui contributi concessi.
- 2) Decadono dal beneficio delle sovvenzioni o dei contributi i "destinatari" che:
  - a) non effettuano l'attività programmata oggetto della concessione;
  - b) non realizzano l'iniziativa oggetto della concessione o modificano sostanzialmente il programma della stessa.
- 3) La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata, sentito il destinatario, dallo stesso organo che aveva accordato il beneficio.
- 4) Nel caso in cui il beneficio risultasse già erogato, con lo stesso atto viene recuperato ai sensi di legge.

## **TITOLO III – SUSSIDI**

### **ART. 17 - FINALITÀ' DEGLI INTERVENTI**

1. La concessione di sussidi si inserisce in un quadro di aiuti alla persona che l'Ente eroga a chi si trova in una situazione economica di estrema povertà o temporaneamente disagiata.
2. I sussidi, come definiti nel precedente art. 2, comma 1, lettera c), sono rivolti ad assicurare i mezzi per far fronte alle esigenze vitali minime, garantendo il rispetto del bisogno della persona, delle sue convinzioni personali e della sua dignità.
3. Rientrano tra gli interventi di cui ai commi precedenti i sussidi erogati per:

- a. integrare il reddito familiare;
- b. favorire la permanenza del singolo o del nucleo presso il proprio domicilio;
- c. sopperire a necessità di carattere straordinario.

#### **ART. 18 - DESTINATARI DEI SUSSIDI**

- 1) Sono destinatari dei sussidi:
  - a) le persone residenti nel Comune;
  - b) le persone dimoranti nel Comune, o senza fissa dimora.
- 2) Il sussidio può essere richiesto dall'interessato o persona obbligata ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

#### **ART. 19 - PRIORITA'**

1. I benefici di cui al presente titolo sono destinati prioritariamente:
  - a. alle persone bisognose per acquisto di medicinali o per spese sanitarie, qualora il relativo costo non sia coperto da altri Enti;
  - b. ad indigenti che hanno a carico figli minori o con handicap accertato;
  - c. ad anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti;
  - d. a famiglie i cui componenti siano destinatari di programmi individualizzati di recupero e reinserimento sociale.

#### **ART. 20 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**

1. Possono essere destinatari dei sussidi coloro che versano in stato di bisogno determinato dalle seguenti condizioni:
  - a. insufficienza del reddito familiare;
  - b. presenza nel nucleo familiare di persone in tutto o in parte incapaci di provvedere a se stesse in modo autonomo;
  - c. esistenza di circostanze particolari, anche temporanee, che comportino situazione a rischio di emarginazione per il nucleo familiare.

#### **ART. 21 - CARATTERE DEI SUSSIDI**

- 1) Le concessioni dei sussidi possono avere carattere:
  - a) continuativo: in caso di sussidi periodici riferiti ad un periodo di tempo programmato.
  - b) straordinario: in caso di sussidio "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;
- 2) Gli interventi di assistenza economica continuativa concorrono al soddisfacimento dei bisogni fondamentali (alimentazione, abbigliamento, igiene, abitazione, riscaldamento, istruzione obbligatoria) del singolo e/o del nucleo familiare.
- 3) I sussidi straordinari possono essere richiesti per:
  - a) acquisto arredi indispensabili per abitazioni di anziani, inabili e soggetti a rischio d'emarginazione;
  - b) installazione e/o adeguamento impianto riscaldamento nelle abitazioni di anziani, inabili e soggetti a rischio d'emarginazione;
  - c) installazione impianto telefonico anche per telesoccorso o telecontrollo nelle abitazioni di anziani ed inabili;
  - d) lavori di manutenzione ordinaria alloggi;
  - e) lavori di abbattimento barriere architettoniche di accessibilità e vivibilità negli alloggi di portatori di handicap motorio o non vedenti, anche in presenza di contributo regionale per la spesa eccedente lo stesso;
  - f) trasloco;

- g) altri motivi vari, indispensabili a garantire una minima autonomia personale di cittadini italiani, stranieri od apolidi di passaggio o con permesso di soggiorno.

#### **Art. 22 - MODALITA' DI EROGAZIONE**

- 1) L'intervento economico continuativo è consentito:
  - a) per la durata massima di tre mesi nei confronti di anziani ed inabili;
  - b) per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno e riferito ai mesi in cui si riscontrano maggiori difficoltà occupazionali, anche nelle attività stagionali, nei confronti di nuclei familiari composti da genitori abili al lavoro ma disoccupati con figli minori a carico;
  - c) per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno, purché finalizzato a concrete possibilità di recupero nei confronti di dimessi dal carcere o detenuti che usufruiscono di misure alternative o soggetti impegnati in percorsi di recupero delle dipendenze.
- 2) La concessione dei contributi straordinari o una-tantum viene erogata in un'unica soluzione e non è reiterabile prima di un semestre.

#### **Art. 23 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

- 1) I soggetti che intendono fruire dei sussidi devono presentare motivata istanza al Sindaco del Comune. Il Responsabile del Servizio, se richiesto, è tenuto ad aiutare i richiedenti nella stesura della domanda.
- 2) Alla richiesta deve essere allegata idonea documentazione comprovante le dichiarazioni riportate nella domanda, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per chiarire le circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

#### **Art. 24 - ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO**

- 1) La concessione dei sussidi sono subordinati all'accertamento, da parte del competente Responsabile di Servizio, dello stato di necessità o indigenza del richiedente, che si dimostri tale da non consentire, con i mezzi propri e dei familiari, il soddisfacimento dei bisogni essenziali quotidiani del nucleo a cui appartiene, considerato anche l'eventuale apporto degli obbligati agli alimenti (ex artt.433 e ss.cc).
- 2) Il richiedente con la richiesta, deve autorizzare il Comune, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, ad eseguire controlli sia diretti che indiretti tesi ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare.
- 3) Il Comune può disporre visite domiciliari e avvalersi dei dati informativi a disposizione degli Enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali, ovvero ricorrere ad accertamenti per il tramite della Polizia comunale.
- 4) Per i sussidi riguardanti particolari esigenze (pagamento utenze, spese mediche, etc.), i richiedenti sono tenuti a presentare idonea documentazione.
- 5) I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre a incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

#### **Art. 25 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

- 1) La concessione di sussidi si configura come atto di gestione demandato alla competenza del Responsabile del Servizio.

- 2) Le concessioni di sussidi hanno luogo mediante determinazione del Responsabile del Servizio, da assumersi in conformità al parere reso di proposito dalla Giunta comunale, che si esprime con deliberazione indicante anche l'importo ammissibile.
- 3) Il Responsabile del Servizio comunale competente, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta corredata dalla documentazione necessaria e fatta salva la possibilità di disporre supplementi di istruttoria, sospendendo quindi i termini del procedimento, predispone la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta comunale per il prescritto parere, ovvero comunica all'interessato il diniego del contributo.
- 4) Nel definire la prestazione, il Comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di difficoltà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflittualità familiare accertata dal Responsabile del Servizio comunale competente, il Comune può erogare la prestazione a persona diversa dall'interessato, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo delle prestazioni a beneficio di tutto il nucleo familiare.
- 5) Per casi di contingibilità ed urgenza è costituito presso l'Economo Comunale un fondo da utilizzare per far fronte alle esigenze straordinarie per interventi assistenziali di natura economica a favore di singoli o nuclei familiari che abbisognano, per particolari contingenze, di interventi immediati per fatti e circostanze imprevedibili ed eccezionali di bisogno. L'importo di tale sussidio contingibile ed urgente non può superare i venti euro.

#### **ART. 26 - ASSISTENZA DOMICILIARE POLIVALENTE A FAVORE DI ANZIANI ED INABILI**

- 1) Gli interventi di assistenza domiciliare, mediante erogazione di servizi assistenziali per una vita dignitosa, hanno lo scopo di consentire all'anziano o al disabile la permanenza il più possibile integrata al proprio habitat naturale – familiare, prediligendo la permanenza nel proprio domicilio rispetto all'ospitalità presso Case di Riposo o strutture protette.
- 2) Per i criteri e procedure di erogazione del servizio, valgono le norme previste dall'apposito Regolamento cui si rinvia.

### **TITOLO IV – VANTAGGI ECONOMICI**

#### **CAPO I – CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI ALLE FORME ASSOCIATIVE**

##### **ART. 27 - VANTAGGI ECONOMICI ALLE FORME ASSOCIATIVE**

- 1) Ai sensi del terzo comma dell'articolo 18 dello Statuto comunale, i vantaggi economici alle Forme associative senza scopo di lucro consistono nella concessione di strutture (beni immobili del patrimonio comunale, quali: sale, locali, impianti sportivi, beni strumentali, contributi e servizi ed altro a canoni simbolici o agevolati rispetto a quelli di mercato vigenti, stabiliti motivatamente dalla Giunta Comunale.
- 2) I vantaggi possono consistere nella concessione a Forme associative senza scopo di lucro di beni mobili del patrimonio comunale od in uso del Comune quali: palchi, sedie, tavoli, praticabili, bancarelle, attrezzature sportive ed altro, gratuitamente od a canone ridotto.

##### **ART. 28 - CARATTERISTICA DELLE CONCESSIONI**

- 1) I vantaggi economici sono attivati in favore delle Forme associative con i criteri e le prescrizioni seguenti:
  - a) accertamento preliminare da parte del Comune che l'immobile richiesto non sia suscettibile di utilizzazione, anche temporanea, per uso istituzionale;
  - b) espressa indicazione nell'atto di concessione degli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso;

- c) durata della concessione non superiore a sei anni;
- d) divieto del tacito rinnovo;
- e) assunzione, da parte del concessionario, degli oneri della manutenzione ordinaria, nonché degli oneri di contribuzione gravanti sull'immobile;
- f) assunzione, da parte dell'assegnatario, della responsabilità civile per danni causati a terzi;
- g) revoca o risoluzione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi, della concessione, per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale;
- h) acquisizione alla proprietà comunale, al termine della concessione, di tutte le addizioni e/o migliorie apportate all'immobile concesso, senza diritto a rimborso o a indennizzo di sorta;
- i) divieto assoluto di sub-concessione;
- j) trasmissione annuale al Comune di una relazione consuntiva sull'attività dell'anno precedente contenente in particolare il numero e la natura delle attività svolte in favore della collettività;
- k) decadenza o risoluzione della concessione in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni imposte al concessionario con obbligo della restituzione immediata dell'immobile libero da persone o cose;
- l) verifica periodica da effettuarsi almeno una volta all'anno per accertare che l'immobile concesso sia effettivamente destinato alle finalità indicate nell'atto di concessione e che l'assegnatario abbia ancora i requisiti per godere di tale assegnazione. Sulla base di tale verifica il Responsabile del Servizio comunale competente valuta il permanere ovvero la decadenza del beneficio;
- m) verifica periodica per accertare lo stato manutentivo dell'immobile concesso.

#### **ART. 29 - MODALITA' DI RICHIESTA DEL BENEFICIO**

- 1) Il soggetto interessato alle provvidenze deve proporre, nel rispetto delle vigenti leggi fiscali, la relativa domanda rivolta al sindaco del Comune. In particolare, la domanda, tenendo conto della specificità del soggetto richiedente e della sua iniziativa, deve contenere, mediante dichiarazioni rilasciate ai sensi di legge:
  - a) denominazione, generalità e recapito del soggetto richiedente;
  - b) relazione dell'attività svolta;
  - c) assenza di fini di lucro;
  - d) se trattasi di persona giuridica (Fondazione, associazione, Club, circolo e simili) anche:
    - i) eventuali affiliazioni a organismi e associazioni operanti nel ramo di attività svolta;
    - ii) estremi dell'atto di costituzione e delle eventuali trasformazioni;
    - iii) eventuale esistenza dello statuto e atto costitutivo;
    - iv) il numero dei soci iscritti.
  - e) il soggetto richiedente può allegare alla domanda qualsiasi documentazione ritenuta utile per ottenere il beneficio.
- 2) La presentazione della domanda e comunque l'ottenimento della provvidenza comportano l'accettazione da parte dell'interessato delle norme del presente regolamento e delle prescrizioni riportate nel provvedimento di concessione.
- 3) Il comune si riserva di stabilire di volta in volta, prescrizioni e modalità riguardanti l'esercizio del beneficio concesso che l'interessato è tenuto a rispettare.

### **ART. 30 - CONCESSIONE DELLE PROVVIDENZE**

- 1) La concessione delle provvidenze è effettuata con atto del Responsabile del Servizio comunale competente, previo parere della Giunta comunale da esprimere con apposita deliberazione.
- 2) Il parere della Giunta comunale tiene conto della:
  - a) valutazione del pubblico interesse della Formazione Associativa sulla base dello statuto della stessa;
  - b) attività svolta;
  - c) programmazione generale delle attività annuali con particolare riferimento alle iniziative rivolte alla generalità dei cittadini;
  - d) quantità degli iscritti.

### **CAPO II – CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI ALLE PERSONE**

#### **ART. 31 - VANTAGGI ECONOMICI ALLA PERSONA**

- 1) Con i vantaggi economici alla persona, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera d), l'Amministrazione Comunale fornisce un servizio o concede la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente, per superare situazioni di necessità o di contingenza, senza corrispettivo o comunque in forma agevolata.
- 2) La valutazione circa la concessione di vantaggi economici in luogo di sussidi deve tenere conto dell'effettiva finalità dell'intervento atto al superamento delle situazioni di necessità per le quali si richiede.
- 3) I servizi fruibili, da singoli utenti sotto forma di vantaggio economico sono:
  - a) trasporti scolastici;
  - b) servizio mensa scolastica;
  - c) servizi sociali comunali.

#### **ART. 32 - SOGGETTI BENEFICIARI DEI "VANTAGGI ECONOMICI"**

- 1) Possono usufruire dei vantaggi economici di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d):
  - a) le persone residenti nel Comune;
  - b) le persone dimoranti nel Comune o senza fissa dimora;
  - c) gli stranieri, gli apolidi e i nomadi.
- 2) L'intervento può essere richiesto per un singolo utente, direttamente dall'interessato o familiare.
- 3) La richiesta per la concessione di vantaggi economici deve contenere:
  - a) generalità del richiedente e del beneficiario;
  - b) tutti gli elementi che il Servizio comunale competente ritiene utile acquisire per una completa valutazione della richiesta.
- 4) Alla richiesta va allegata idonea documentazione relativa alla situazione economica riferita al nucleo familiare del richiedente.

#### **ART. 33 - ACCESSO AI VANTAGGI ECONOMICI**

- 1) Ai servizi indicati nel precedente art. 32 si accede in forma agevolata, partecipando al costo nella misura stabilita dalla Giunta comunale nella deliberazione con cui viene espresso il parere di concessione del beneficio.
- 2) Per casi particolari la Giunta comunale può disporre la gratuità del servizio.

### **TITOLO V – PATROCINIO**

#### **ART. 34 - CONCESSIONE DI PATROCINIO**

- 1) Il patrocinio del Comune a manifestazioni, iniziative e progetti organizzati da enti pubblici o soggetti privati è concesso formalmente dal Sindaco.
- 2) La concessione del patrocinio non comporta benefici o vantaggi economici a favore della manifestazione organizzata. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'amministrazione valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti negli appositi articoli per la concessione di contributi e sovvenzioni.
- 3) Per ottenere la concessione del patrocinio il soggetto interessato deve presentare richiesta formale indirizzata al Sindaco, di norma, quindici giorni prima della data di realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o del progetto.
- 4) La richiesta deve illustrare dettagliatamente l'iniziativa, manifestazione o il progetto che s'intende realizzare, ed indicare i luoghi ed i tempi di effettuazione, oltre che l'azione ed i mezzi di promozione pubblicitaria.
- 5) Per ottenere la concessione del patrocinio l'iniziativa, la manifestazione od il progetto deve:
  - a) integrare ed arricchire il panorama delle iniziative programmate a livello cittadino nei seguenti settori della società civile:
    - i) attività per la tutela dei valori storici e della tradizione;
    - ii) musica, spettacolo, arti visive, fotografia cinema, letteratura;
    - iii) attività ricreative e del tempo libero, dibattiti su temi socio-culturali di attualità;
    - iv) attività turistiche;
    - v) sviluppo economico;
    - vi) tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia, dei diritti dei cittadini,
    - vii) attività di carattere sociale, assistenziale e rivolte alla prevenzione ed al recupero di situazioni di disagio e di emarginazione;
    - viii) attività sportive.
  - b) essere in grado di coinvolgere la cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani e agli anziani;
  - c) promuovere una migliore utilizzazione del tempo libero;
  - d) usufruire di un'azione di promozione e di comunicazione (manifesti, inviti, ecc.) sulla quale è apposto il logo del comune, che sia qualificata per una idonea presentazione pubblica dell'iniziativa patrocinata e per il conseguimento degli obiettivi che la stessa si propone.
- 6) La concessione del patrocinio, comunicata formalmente, è subordinata alla preventiva presentazione della bozza di materiale pubblicitario, che deve ottenere il benestare dell'Amministrazione prima di essere reso pubblico con l'apposizione del logo del Comune.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

### **ART. 35 - RINVIO NORMATIVO**

- 1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili le norme relative allo Statuto ed ai Regolamenti Comunali, le leggi regionali e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.
- 1) Per qualsiasi provvidenza disposta in base al presente regolamento si rinvia alla disciplina vigente al momento della concessione per quanto riguarda il rispetto:

- a) delle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e delle altre gravi forme di pericolosità sociale;
- b) delle norme di sicurezza concernenti l'utilizzazione degli immobili;
- c) delle norme fiscali.

#### **ART. 36 – RESPONSABILITA'**

- 1) Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Forme associative e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizio, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
- 2) Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato patrocinio e/o interventi economici alle Forme associative proponenti, anche se rappresentanti del Comune facciano parte degli organi amministrativi delle stesse. Nessun rapporto di obbligazione dei terzi può essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di finanziamento non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, determinarne la revoca nei limiti predetti.
- 3) La concessione degli interventi è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

#### **ART. 37 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI**

- 1) Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di assistenza che competono al Comune.
- 2) E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale o servizio, previo consenso espresso dall'interessato.
- 3) Per quanto non previsto nel seguente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 31/12/1996 n. 675 e successive modificazioni intervenute.

#### **ART. 38 - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE**

- 1) Ai fini della pubblicizzazione delle provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno, il Comune rende noti attraverso apposito Albo istituito ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.1991 n. 412 i beneficiari delle stesse.
- 2) All'Albo pretorio viene affisso un avviso di istituzione dell'Albo che può essere consultato presso gli uffici del Servizio Amministrativo.
- 3) Lo stesso albo viene trasmesso entro il 30 aprile di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#### **ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE**

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore a norma del vigente Statuto.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate tutte le norme e disposizioni emanate dall'ente e in contrasto con il presente regolamento.